



SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO SICUREZZA E REGOLARITA' DEL LAVORO FIRENZE 20 – 21 GENNAIO 2011

Verifica dei requisiti Tecnico Professionali e Redazione del DUVRI

Stefano Gini RSPP ARPAT Toscana



VERIFICA DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI

- **mero adempimento di legge o un procedimento etico volto a qualificare le relazioni fra pubblica amministrazione e sistema di imprese?**
- **quali criteri adottare per rendere cogente e sostanziale la verifica dei requisiti tecnico professionali dell'appaltatore, sub appaltatore e lavoratore autonomo?**



VERIFICA DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI

- **Quale rapporto esiste fra la verifica dei requisiti tecnico professionali e i documenti di indirizzo e regolatori della gara?**
- **Chi materialmente svolge la verifica e quale metodologia si deve adottare affinché la filosofia connessa permei tutto il processo?**
- **A quali conseguenze deve portare una verifica che dia risultato negativo?**



VERIFICA DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI

- **A quali conseguenze deve portare una verifica che dia risultato negativo?**
- **Quale rapporto esiste fra la verifica dei requisiti tecnico professionali e il DUVRI?**
- **A quali costi per la sicurezza ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs. 163/06 può dar luogo una rigorosa valutazione dei requisiti tecnico professionali?**



VERIFICA DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI

L'art. 26 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 obbliga il datore di lavoro alla verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'impresa appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.



VERIFICA DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI

Allo stato attuale, in attesa dell'emanazione del decreto di attuazione di quanto previsto dall'art. 6 comma 8 lettera g) dell'Unico Testo, la Verifica dei Requisiti tecnico professionali, per gli appalti di beni, servizi e forniture, si attua attraverso l'acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato, e dell'autocertificazione riguardante il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionali, con particolare riferimento ai contenuti dell'allegato XVII del D.lgs. 81/08



VERIFICA DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI

Per quanto riguarda gli appalti di cui al Titolo IV del D.lgs. 81/08, la lettera l) dell'art. 89, definisce l'idoneità tecnico professionale come il possesso delle capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, macchine e attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera. L'art. 90 comma 9 lettera a) del Unico Testo, obbliga invece il committente o il responsabile dei lavori alla verifica dei requisiti tecnico professionali con le modalità di cui all'allegato XVII.



VERIFICA DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI

C'è dunque una pesante contraddizione in virtù della quale per gli appalti di beni, servizi e forniture occorra una valutazione circoscritta alla qualità del fornitore piuttosto che alle sue capacità di organizzare un modello d'impresa coerente con le norme sulla salute e sicurezza sul lavoro.



VERIFICA DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI

Questa anomalia legislativa, non è presente nella Regione Toscana. Il 13 luglio 2007, antecedentemente all'approvazione della Legge 123/07, la Regione Toscana ha emanato la Legge Regionale 13 luglio 2007 n. 38, *“Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”* con la quale si disciplinano i contratti pubblici di appalto aventi per oggetto i lavori, le forniture e i servizi stipulati dalle stazioni appaltanti ed eseguiti sul territorio regionale.



VERIFICA DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI

L'art. 16 della Legge Regionale 38/07 e s.m.i. corregge l'anomalia contenuta nella disciplina del D.Lgs. 81/08, obbligando il committente, negli appalti pubblici di qualsiasi natura, alla puntuale verifica dei requisiti tecnico professionali dell'impresa appaltatrice prima dell'aggiudicazione definitiva. Rispetto a questa previsione normativa, ARPAT, nell'ambito degli appalti riconducibili al Titolo IV citato decreto permette di accertare e controllare rigorosamente l'appaltatore.



VERIFICA DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI

- presenza del Documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera a) o presenza dell'autocertificazione dell'avvenuta Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 29, comma 5 del D.Lgs. 81/08. Di tali documenti la stazione appaltante acquisisce copia conforme agli originali esibiti;
- specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 di macchine attrezzature e opere provvisorie;
- elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;



VERIFICA DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI

- designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzioni incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza;
- nomina del Medico Competente quando previsto ovvero ulteriori professionalità di supporto in relazione alle attività esercitate e a particolari rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ai sensi dell'art. 47 comma 2 del D.Lgs. 81/08;



VERIFICA DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI

elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria utilizzati, anche in forma non continuativa, nell'appalto nonché i rispettivi attestati di formazione conformi alle mansioni e ai compiti a ciascuno attribuiti dall'appaltatore, sub appaltatore e/o lavoratore autonomo;



VERIFICA DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI

DURC, che la stazione appaltante acquisisce in proprio ai sensi dell'art. 16 bis, comma 10, della Legge n. 2/09;

Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/08.



VERIFICA DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI

Nell'ambito dei contratti di servizi e forniture la norma prescrive una diversa procedura.

Infatti, per quanto concerne la Verifica dei Requisiti Tecnico Professionali negli appalti di forniture, servizi e lavori non rientranti nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 ARPAT invece si richiede l'acquisizione di specifica documentazione.



VERIFICA DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI

- iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale inerente la tipologia dell'appalto;
- documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera a) o presenza dell'autocertificazione dell'avvenuta Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 29, comma 5 del D.Lgs. 81/08;
- designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzioni incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza;



VERIFICA DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI

- nomina del Medico Competente quando previsto ovvero ulteriori professionalità di supporto in relazione alle attività esercitate e a particolari rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ai sensi dell'art. 47 comma 2 del D.Lgs. 81/08;
- elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria utilizzati, anche in forma non continuativa, nell'appalto nonché i rispettivi attestati di formazione conformi alle mansioni e ai compiti a ciascuno attribuiti dall'appaltatore, sub appaltatore e/o lavoratore autonomo;
- DURC, che la stazione appaltante acquisisce in proprio ai sensi dell'art. 16 bis, comma 10, della Legge n. 2/09.



VERIFICA DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI

La verifica dei requisiti tecnico professionali da parte della stazione appaltante si estende a tutta la filiera dell'appaltatore.

Infatti, in ipotesi di sub appalto e/o affidamento di parte dei lavori dell'appalto a lavoratori autonomi, si provvede alla medesima verifica documentale ai sensi dell'art. 20 comma 4 della L.R. 38/07 in modo tale che i profili di responsabilità siano chiari per chi acquisisce il servizio o la fornitura e non ci siano punti di debolezza nella qualità delle attività di appalto.



VERIFICA DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI

Nell'ambito del Capitolato Speciale di Appalto redatto dalle stazioni appaltanti vengono comunicati i termini della verifica dei requisiti tecnico professionali degli appaltatori, sub appaltatori e lavoratori autonomi mentre nel bando di gara o nella lettera di invito sono espressamente riportate le conseguenze per l'aggiudicatario provvisorio nel caso la verifica dia esito negativo.



VERIFICA DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI

**SE LE IRREGOLARITA'
ACCERTATE SONO FACILMENTE
SANABILI, LA STAZIONE
APPALTANTE PROVVEDE A
RICHIEDERNE L'IMMEDIATA
ATTUAZIONE.**



VERIFICA DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI

**SE LE IRREGOLARITA’
RAPPRESENTANO GRAVI VIOLAZIONI
DELLA NORMA IN MATERIA DI SALUTE
E SICUREZZA SUL LAVORO, NON SI
AGGIUDICA L’APPALTO E SI PROVVEDE
A COMUNICARE IL TUTTO ALLA AUSL
DI COMPETENZA E ALL’OSSERVATORIO
REGIONALE PER LE AZIONI
CONSEQUENTI.**



ELEMENTI COSTITUTIVI DEL DUVRI

Con l'emanazione della L. 3 agosto 2007 n. 123 per la Pubblica Amministrazione, l'approccio verso la valutazione dei rischi cambia sostanzialmente. Non più un documento formale enciclopedico ma un elemento più asciutto caratterizzato da possibili dinamismi a seguito della politica sugli appalti e dell'applicazione delle relative prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L'introduzione del DUVRI prefigura, per chi volesse farne uno strumento davvero di sistema, un vero e proprio

CAMBIAMENTO CULTURALE E TECNICO



ELEMENTI COSTITUTIVI DEL DUVRI

Il cambiamento ha riguardato:

- la politica integrata;
- il Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro;
- i contenuti degli atti di gara e dei documenti contrattuali: Capitolato Generale d'Oneri, Capitolato Speciale di Appalto e Regolamento degli acquisti di forniture e servizi;
- il sistema delle relazioni funzionali fra le strutture;



ELEMENTI COSTITUTIVI DEL DUVRI

- la formalizzazione delle responsabilità e dei compiti nelle varie fasi del processo di assegnazione ed esecuzione dell'appalto;
- l'elaborazione del DUVRI e le procedure di integrazione e aggiornamento
- la gestione dell'Informazione sui rischi nonché del coordinamento e della cooperazione fra le parti
- la formazione e l'informazione dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori di ARPAT;
- il monitoraggio, il controllo, la verifica dell'assolvimento delle disposizioni contenute nel DUVRI e negli eventuali aggiornamenti ed integrazioni;
- il riesame della direzione e le azioni di miglioramento.



ELEMENTI COSTITUTIVI DEL DUVRI

LA POLITICA.

Successivamente all'emanazione del Decreto Legislativo 81/08, segnatamente agli aspetti di cui all'art. 26 ed in rapporto a quanto disposto dall'art. 30, il documento riguardante la Politica DEVE ESSERE adeguato ai profili di trasparenza, semplificazione delle procedure, tutela del lavoro nella logica di promuovere la qualificazione delle imprese, e garantire la legalità dell'iter concorsuale.



ELEMENTI COSTITUTIVI DEL DUVRI

Così come, laddove sia stata specificatamente formalizzata, occorre adeguare la politica degli appalti di lavori, forniture e servizi alle combinazioni derivanti dall'Applicazione delle previsioni di legge del D.Lgs. 163/2006, del D.Lgs. 81/08 e per chi opera in Toscana dalla L.R. 38/07.



ELEMENTI COSTITUTIVI DEL DUVRI

SGSSL

L'art. 30 del D.Lgs. 81/08 promuove l'attuazione di un modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231. Ancorché diverse P.A. non rientrino nei soggetti bersaglio della 231, è opportuno che i propri SGSSL, laddove esistenti, vengano opportunamente adeguati con l'obiettivo di presidiare tutti i processi derivanti dalle attività interferenti.



ELEMENTI COSTITUTIVI DEL DUVRI

- un rafforzamento del Servizio di Prevenzione e Protezione
- un organigramma di responsabilità per ogni singolo appalto sulla base del DUVRI appositamente redatto;
- un sistema di controllo nel quale l'appalto viene suddiviso per fasi e/o per processi e ogni fase e ogni processo vengono controllati da un soggetto predeterminato nel DUVRI;
- un modello di valutazione per cui ogni singola interferenza (culturale, linguistica, organizzativa, strumentale, professionale ecc.) viene analizzata, in forma separata, secondo criteri standardizzati e successivamente rapportata all'insieme delle diverse interferenze individuate per definire con la più alta percentuale di efficacia possibile le misure di prevenzione, le disposizioni gestionali e i costi della sicurezza;



ELEMENTI COSTITUTIVI DEL DUVRI

- una procedura di gestione della dinamicità del DUVRI attraverso la quale la circolarità delle informazioni e la semplificazione degli adempimenti burocratici è alla base dell'aggiornamento delle disposizioni, approntamento di misure correttive e/o integrative ed un disciplinare, reso cogente in gara, idoneo a sanzionare il mancato rispetto di quanto indicato nei documenti e negli atti contrattuali e nel DUVRI;
- la crono programmazione delle attività ispettive, di monitoraggio e controllo dei tempi e delle procedure ivi compresi quelli relativi alla regolarità del lavoro, delle interviste ai lavoratori delle imprese appaltatrici, delle consultazioni con i soggetti indicati nel coordinamento dell'appalto stesso ed in particolare con gli RLS.



ELEMENTI COSTITUTIVI DEL DUVRI

ATTI DI GARA E DOCUMENTI CONTRATTUALI

Vanno adeguati gli atti di gara e i documenti contrattuali in modo tale che chi partecipa alla gara sappia in che cosa incorre in caso di false dichiarazioni e/o autocertificazioni non solo rispetto alla normativa vigente ma anche a quella riguardante la sicurezza e la salute sul lavoro e la regolarità del lavoro. In questo senso, oltre a contenere già in fase di gara, tutti gli obblighi relativi alla dimostrazione del possesso dei Requisiti Tecnico Professionali e di regolarità della gestione dei rapporti di lavoro ivi compresi quelli con gli enti previdenziali e assicurativi, che si intendono accettati con la partecipazione, **può essere esplicitata la previsione che non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'impresa provvisoriamente assegnataria e l'obbligo di informare delle irregolarità riscontrate l'Azienda USL di competenza e l'Osservatorio Regionale per i contratti pubblici;**



ELEMENTI COSTITUTIVI DEL DUVRI

IL SISTEMA DELLE RELAZIONI FUNZIONALI FRA LE STRUTTURE

I vari passaggi di stesura, verifica, monitoraggio, controllo e gestione sono costantemente presidiati e certificati in virtù delle rispettive responsabilità, senza che ne abbia a nuocere la correttezza e la regolarità del prodotto finale. Al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione spetta il supporto alla stesura degli atti di gara di competenza dell'Area Tecnica, Economale, Acquisti, Patrimonio e la redazione del DUVRI emesso dal Datore di Lavoro Committente individuato ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera p) del D.Lgs. 81/08.



ELEMENTI COSTITUTIVI DEL DUVRI

Successivamente, una volta individuato l'assegnatario provvisorio da parte del RUP, il SePP provvede agli adempimenti di verifica dei requisiti tecnico professionali certificandone l'adeguatezza. Successivamente, in forma congiunta, viene redatta l'integrazione al DUVRI e adottate le misure di informazione e comunicazione necessarie alla migliore e più efficace gestione dell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture.



ELEMENTI COSTITUTIVI DEL DUVRI

L'elaborazione del DUVRI e le procedure di integrazione e aggiornamento

Il DUVRI viene redatto sia in presenza di “rischi ambientali” propri della struttura Committente (Direzione, Dipartimenti, Servizi Sub Provinciali e Locali) che in presenza di interferenze con le attività espletate dagli operatori dell'Agenzia. Non viene redatto il DUVRI solo quando la fornitura si svolge secondo un percorso che non invade l'ambiente del committente ovvero quando il servizio è di mera natura intellettuale e la relativa attuazione è compatibile con gli ambienti in cui il servizio viene svolto. Tralasciando gli ambiti non giuridicamente disponibili per il committente (la tipografia, il servizio manutenzione attrezzature e mezzi presso centri specializzati, il rifornimento di benzina per gli automezzi ecc.) il DUVRI è praticamente redatto nella stragrande maggioranza degli appalti per l'acquisizione di beni, servizi e forniture.



ELEMENTI COSTITUTIVI DEL DUVRI

- Il DUVRI, oltre a individuare i rischi interferenti (ambientali e/o operativi) e a valutarne la consistenza, definisce misure di prevenzione e specifiche disposizioni tecniche procedurali e metodologiche che, pur non entrando esplicitamente nel merito dei rischi specifici, propri dell'impresa appaltatrice, indirizza il concorrente alla redazione di un Piano Operativo di sicurezza specifico per l'appalto e non il classico standard che di volta in volta viene, dall'impresa riciclato.
- Il DUVRI, assimilato alla specifica tecnica del capitolato, si sviluppa secondo i rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro a cui si riferisce l'appalto sottolineando, in particolare alcuni aspetti



ELEMENTI COSTITUTIVI DEL DUVRI

- le dettagliate caratteristiche del luogo di effettuazione delle attività segnalando, in particolare, i rischi apportati dall'ambiente in quanto tale e dalle attività che vi si svolgono;
- l'obbligo di evidenziare i profili di responsabilità dell'appaltatore in rapporto agli eventuali sub appaltatori e/o lavoratori autonomi;
- l'obbligo delle procedure di coordinamento e cooperazione in fase di svolgimento dell'appalto ivi comprese la gestione delle emergenze;
- la presenza di rischi interferenti e le misure di prevenzione;
- le disposizioni che regolano la presenza, il movimento, l'utilizzo degli ambienti e i comportamenti da adottare da parte dei lavoratori dell'impresa appaltatrice in rapporto alle attività della struttura appaltante;



ELEMENTI COSTITUTIVI DEL DUVRI

- le disposizioni che regolano le modifiche alle consuetudini degli operatori della stazione appaltante in rapporto alle attività e alla presenza dei lavoratori dell'impresa;
- gli obblighi relativi all'identificazione degli operatori dell'impresa e le disposizioni relative al riconoscimento dei suddetti da parte della struttura appaltante,
- le disposizioni per le comunicazioni in entrata ed in uscita per la stazione appaltante con particolare riferimento alla gestione dei rischi e alle anomalie organizzative in corso d'opera;
- le procedure e le combinazioni di aggiornamento, integrazione e modifica del DUVRI;
- gli obblighi di formazione e informazione
- l'evidenza delle procedure di verifica dei requisiti tecnico professionali.



ELEMENTI COSTITUTIVI DEL DUVRI

La gestione dell'Informazione sui rischi nonché del coordinamento e della cooperazione fra le parti

Al DUVRI, in sede di gara e/o di invito deve essere allegata la “Nota Informativa per le ditte appaltatrici e per tutto il personale esterno sui rischi per la salute e la sicurezza e principali misure di prevenzione” che corrisponde all’assolvimento dei compiti previsti dal comma 1 lettera b) e comma 2 del D.Lgs. 81/08.

La nota informativa, in nessun momento e per nessuna ragione, può sostituire la redazione del DUVRI. Anche laddove il DUVRI non viene redatto, la nota informativa è in appendice al permesso di lavoro che comunque deve essere redatto in ossequio all’obbligo di cui al comma 2 lettera a) del D.Lgs. 81/08;



ELEMENTI COSTITUTIVI DEL DUVRI

- La formazione e l'informazione dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori;
- il monitoraggio, il controllo, la verifica dell'assolvimento delle disposizioni contenute nel DUVRI e negli eventuali aggiornamenti ed integrazioni;
- il riesame della direzione e le azioni di miglioramento



ELEMENTI COSTITUTIVI DEL DUVRI

Ricordiamoci che per la P.A. è fondamentale operare secondo il principio della più ampia integrazione, cooperazione e coordinamento istituzionale.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE
UN CARO SALUTO A TUTTI VOI